

N. 2502

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore FLORINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1997

Delega al Governo per il varo del Piano organico di riordino
territoriale della grande distribuzione

ONOREVOLI SENATORI. - Il fenomeno della commercializzazione ha assunto, nel tempo, varie connotazioni in funzione dello spazio offerto alla sua evoluzione dai vuoti della pianificazione urbanistica e territoriale che, da sempre, affliggono la maggior parte degli oltre ottomila comuni italiani.

In tanti casi, pertanto, coesistono con vari nomi identificativi (supermercati, ipermercati, grandi magazzini, *discount*, *hard-discount*, negozi affiliati, eccetera) realtà commerciali finalizzate a rastrellare (in ogni comune o tra diversi comuni) la maggiore quantità possibile di acquirenti di ogni sorta di bene posta in vendita.

La logica che anima siffatte scelte imprenditoriali associa alla ricerca di utili consistenti (al momento della commercializzazione) l'apertura di sbocchi notevoli per la produzione di beni.

Se in linea di principio tali orientamenti sono largamente condivisibili, sul piano pratico tali scelte hanno prodotto effetti in tanti casi devastanti, distorsivi dello sviluppo di intere comunità e penalizzanti attività locali radicate nella storia, nel costume e nelle tradizioni dei luoghi di accoglienza.

Nè è da sottacere la spinta all'utilizzo necessitato dell'autovettura che nasce dalla loro frequentazione e che aggrava le condizioni, già precarie, di vivibilità dei nostri centri urbani.

Si impone, pertanto, un ripensamento di siffatte scelte nell'ottica di una reale tutela di valori storico-ambientali e delle attività radicate nella cultura, nel costume e nelle tradizioni delle nostre città. L'aver mutuato, da esperienze collocate oltre oceano, soluzioni improprie è equivalso ad un innesto ibrido (dai frutti amari) sul tronco della nostra antica vocazione per una produzione e commercia-

lizzazione di prodotti di qualità e, quindi, per la salvaguardia di quegli elementi distintivi che sempre hanno premiato, specie all'estero, il *made in Italy* non inflazionato da eccessi produttivi (non di qualità).

Una politica di tutela delle produzioni e delle commercializzazioni locali (di qualità) si impone anche a seguito della constatazione che la contrazione delle vendite in atto rischia di cancellare, definitivamente, dal mercato, proprio le presenze di minore entità. Nell'ultimo triennio hanno chiuso i battenti circa 140.000 esercizi commerciali parte dei quali, tradizionalmente nei piccoli centri, svolgeva il compito «sociale» di offrire merci a credito (per l'arco di un mese) a famiglie con redditi da lavoro dipendente, senza aggravio di costi.

Il presente disegno di legge, prevedendo la sospensione del rilascio di nuove licenze, autorizzazioni e concessioni relative alla grande distribuzione, concreta la necessaria premessa per procedere, in tempi ristretti, alla definizione di un Piano organico di riordino territoriale di tali attività, vincolando alle previsioni di tale nuovo strumento ordinativo anche le istanze ed i progetti *in itinere* al momento dell'entrata in vigore della legge proposta (articolo 1).

L'articolo 2, ottimizzando le possibilità di un rapido intervento, dispone la delega al Governo per la redazione del Piano organico territoriale e ne fissa i principi ed i criteri direttivi in ossequio a quanto disposto dall'articolo 76 della Costituzione.

L'articolo 3, infine, accelera gli interventi di sostegno del settore commerciale, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n.517, delegando alle regioni la erogazione, agli aventi diritto, dei fondi assegnati dal Governo, previo parere della Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Ci si augura che la chiara individuazione di finalità largamente condivisibili e la improcrastinabile esigenza di un intervento ef-

ficacemente ordinativo del settore della commercializzazione e di tutela e salvaguardia dei suoi aspetti consolidati nel tempo, valgano a promuovere un corale consenso e la trasformazione in legge della seguente proposta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini della predisposizione, da parte del Governo, di un Piano organico di riordino territoriale della grande distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 1998 è sospeso, su tutto il territorio nazionale, il rilascio di nuove licenze, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione e l'apertura al pubblico di strutture adibite alla grande distribuzione commerciale, ad ipermercati, ad *hard-discount* ed assimilabili.

2. Le richieste ed i progetti in corso di esame alla data di entrata in vigore della presente legge soggiacciono all'obbligo dell'adeguamento al Piano organico di riordino di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, il Governo, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare nuove norme per la disciplina e le riorganizzazione della grande distribuzione commerciale, degli ipermercati, degli *hard-discount* e di ogni altra forma di commercio assimilabile alla grande distribuzione o che preveda catene di negozi associati e/o affiliati, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fissazione di chiari indirizzi tesi a garantire, su tutto il territorio nazionale, una presenza equilibrata di strutture adibite alla grande distribuzione commerciale, avuto riguardo delle diverse tipologie distributive e degli effetti di eventuali fasi espansive;

b) definizione dei requisiti di accesso in base a criteri di professionalità e capacità

organizzativa, tenuto conto delle vocazioni territoriali afferenti i siti prescelti;

c) rideterminazione e razionalizzazione delle aggregazioni merceologiche, avuto riguardo per la salvaguardia dei prodotti tipici locali nonchè del valore della tradizione artigianale delle singole località;

d) individuazione dei criteri in base ai quali le regioni ed i comuni, attraverso appropriate valutazioni socio-economico-produttive, devono procedere alla programmazione del comparto commerciale ed alla conseguente modificazione delle previsioni urbanistiche non rispondenti alle localizzazioni ed alle quote di mercato previste dal Piano organico di riordino territoriale della grande distribuzione;

e) valorizzazione delle attività commerciali finalizzate alla rivitalizzazione dei centri storici, con la previsione di chiari limiti e divieti per tipologie distributive ed aggregazioni merceologiche penalizzanti le attività artigianali locali o dissonanti con la tradizione, la caratterizzazione e la storicità dei luoghi;

f) individuazione delle modalità per la predisposizione, da parte delle regioni e dei comuni, di incentivi economico-finanziari e di sgravio amministrativo ai fini dell'inseadimento o del mantenimento di attività commerciali a servizio di comunità isolate o disagiate;

g) disciplina sanzionatoria per le vendite sottocosto, fatte salve le liquidazioni autorizzate dagli organi competenti, e riconoscimento del diritto delle ditte, titolari di prodotti presenti sul mercato da oltre cinquanta anni, di fissare il prezzo minimo di vendita al pubblico;

h) garanzia di pari opportunità per le imprese commerciali relativamente ai termini di pagamento per l'acquisizione di merci o servizi;

i) istituzione, presso le camere di commercio, di osservatori commerciali con il compito di monitoraggio permanente dell'evoluzione commerciale distributiva e di segnalazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'ado-

zione degli opportuni provvedimenti, di eventuali posizioni dominanti all'interno di singoli o plurimi bacini d'utenza;

l) individuazione di interventi finalizzati alla rioccupazione di imprenditori commerciali, compresi i familiari collaboratori, che cessano la propria attività per gli effetti indotti dal Piano organico di riordino di cui alla presente legge e riconoscimento di sgravi fiscali o contributivi alle ditte riasuntrici con meno di quindici dipendenti;

m) agevolazioni, mediante l'abbattimento al 50 per cento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), per i proprietari di immobili destinati ed utilizzati per attività commerciali che consentano rinnovi dei contratti di locazione alle condizioni già in vigore, accettate dalle parti, fatto salvo l'aggiornamento del canone in base agli indici ISTAT.

Art. 3.

1. Le erogazioni delle provvidenze di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, e successive modificazioni, relative al settore commerciale, sono delegate alle regioni previa definizione, da parte del Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della ripartizione tra le regioni dei fondi disponibili.

2. Le regioni provvedono all'attuazione della delega entro sei mesi dalla assegnazione dei fondi.

